



COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30 DEL 23/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BAGNARIA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Franza Mattia - Presidente	Sì
2. Tambornini Dino - Vice Sindaco	Sì
3. Fascioli Claudio - Consigliere	Sì
4. Contento Stefano - Consigliere	Sì
5. Gramigna Paolo - Consigliere	Sì
6. Gamondi Carlo Pio Pietro - Consigliere	Sì
7. Tagliani Barbara - Consigliere	Sì
8. Gusella Davide - Consigliere	Sì
9. Quercioli Maria Luisa - Consigliere	Sì
10. Volpe Daniele - Consigliere	Sì
11. Pilastro Sara - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sandro Sciamanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franza Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI BAGNARIA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.. DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che in base all'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 31/12/2019, predisponendo ove necessario un piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
3. ricadano nelle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale Comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che:

- possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici, da parte delle amministrazioni pubbliche, alle società in house sulle quali è esercitato dalle stesse il controllo analogo o il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),
- le società in house possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale riassunto come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

quota di partecipazione diretta

ASM VOGHERA SPA	0,0009%
GAL OLTREPO' PAVESE	0,644%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società C	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G
ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0009
RETI DI VOGHERA S.r.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0009
ASMT TORTONA S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	74,28	0,000669
A2E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	35,00	0,000315
SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' PAVESE S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	25,00	0,000225
VOGHERA ENERGIA S.P.A	ASM VOGHERA S.P.A.	20,00	0,00018
PAVIA ACQUE S.c.ar.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	19,19	0,00017271
GAL OLTREPO PAVESE S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A	2,40	0,0000216

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	1,31	0,00001179
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERTAIVO	ASM VOGHERA S.P.A.	0,18	0,00000162
GESTIONE AMBIENTE SPA	ASMT TORTONA S.P.A.	40	0,000267
GESTIONE ACQUA S.P.A	ASMT TORTONA S.P.A.	33,10	0,000221
LABORATORI IREN SPA	ASMT TORTONA S.P.A.	2,43	0,000016

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

CONSIDERATO che il Comune di Bagnaria detiene nei confronti della Società ASM Voghera SPA una partecipazione diretta minoritaria pari allo 0.0009%, tale da non potere esercitare su di essa alcun tipo di controllo di cui all'art. 2359 cc..

VERIFICATO che sussistono le motivazione per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM VOGHERA SPA, detenuta da questa Amministrazione, in quanto la Società stessa attualmente gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed i servizi di igiene ambientale e svolge per conto di Pavia Acqua s.c.a.r.l. la gestione del servizio idrico integrato e che pertanto tale Società rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

CONSIDERATO che il Comune di Bagnaria detiene, tramite la Società partecipata direttamente ASM Voghera SpA, un numero di quote minoritarie di partecipazione indirette in altre società, tali però da non potere esercitare alcun controllo, così come definito dall'art. 2359 cc.;

CONSIDERATO inoltre quanto indicato negli orientamenti del Consiglio di Stato, i quali tendono a confermare tale impostazione, relativa all'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del

singolo Comune socio, che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell' art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 20/11/2018 e n. 43 del 22/11/2019 di "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell' art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM VOGHERA SPA detenuta da questa Amministrazione pari allo 0,0009%, in quanto la Società stessa è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comunale i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale ed svolge per conto di Pavia Acqua s.c.a.r.l. la gestione del servizio idrico integrato rientrando, pertanto, in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..
4. di dare atto inoltre che per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, che il Comune detiene per il tramite della Società Asm Voghera SpA delle partecipazioni indirette minoritarie sulle quali l'ente non ha possibilità di esercitare alcuna influenza e pertanto di esercitare alcuna decisione;
5. di approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione relativo all'anno 2019, in base al quale si è provveduto a cedere la Società FABBRICA ENERGIA S.r.l e a mettere in liquidazione la Società A2ESERVIZI S.r.l. ;

6. di approvare il Piano di razionalizzazione relativo all'anno 2020;
7. di dare atto che il suddetto Piano di razionalizzazione prevede la cessione della partecipazione della Società BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO, perché la stessa non è rispondente ai requisiti di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
10. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Successivamente, vista il termine di scadenza per l'adozione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Franza Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Sandro Sciamanna

Comune di BAGNARIA

*Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019
delle società partecipate
(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 175/2016)*

1. Presentazione

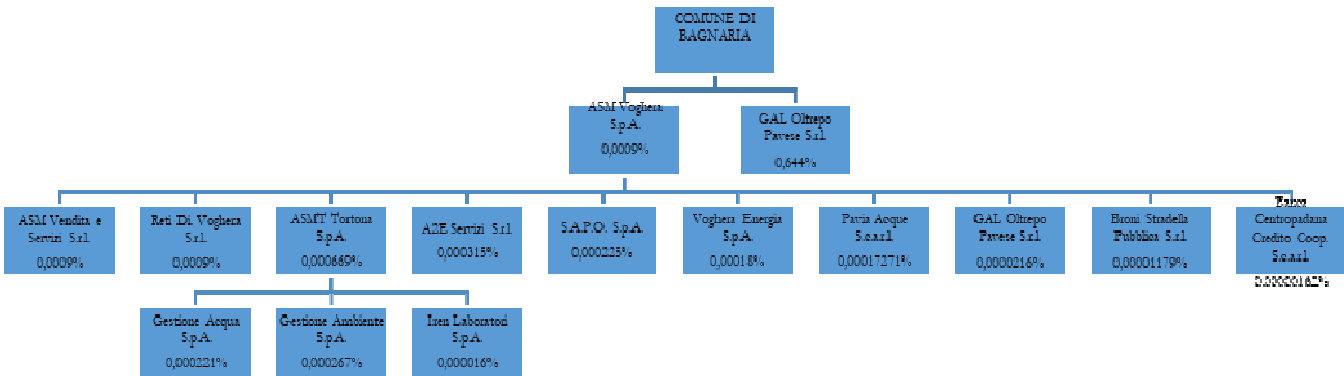
L'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, la Struttura di Monitoraggio del MEF, ai sensi dell'art. 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti, il 20 novembre 2019 ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze un documento relativo agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" e successivamente in data 2/12/2019 sul Portale Tesoro ha reso disponibile un documento che contiene le schede di rilevazione per l'elaborazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni prevista dal citato art. 20, comma 4 del TUSP. .

Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti.

2. Introduzione

Prospetto grafico dei rapporti di partecipazione tra l'Amministrazione e le società partecipate direttamente ed indirettamente al 31/12/2018:



3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31/12/2018

In questa sezione si riportano le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso la sola società tramite detenuta dall'Ente.

Si specifica al riguardo che il Comune di Bagnaria possiede una partecipazione diretta minoritaria della Società ASM Voghera SpA tale da non detenerne il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc.

Il Comune di Bagnaria possiede inoltre, per il tramite di ASM Voghera SpA, partecipazioni indirette in altre società.

Il Comune di Bagnaria non detenendo il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cc, della società partecipata direttamente non detiene neanche il controllo delle società partecipate indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASM Voghera S.p.A.	014299101183	0,0009%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
G.A.L. Oltrepo Pavese S.r.l.	02648010185	0,644%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	La Società è finalizzata all'attuazione del PSL dell'Oltrepo Pavese denominato "S.T.A.R. Oltrepo Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", in ambito FEARS Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale" e rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6, TUSP, pertanto contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM Voghera S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE
ASM Vendita e Servizi S.r.l.	01991100189	100,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Reti Di Voghera S.r.l.	02722240187	100,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
ASMT Tortona S.p.A.	02021850066	74,28%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Fabbrica Energia S.r.l.	02296420181	50,00%	Cessione/alienazione	E' stata confermata la misura di razionalizzazione già approvata con la Revisione straordinaria dall'Ente controllante
A2E Servizi S.r.l.	02064850189	35,00%	In liquidazione	La società è in liquidazione dal 19/06/2018. E' stata confermata la misura di razionalizzazione già approvata con la Revisione straordinaria dall'Ente controllante
SAPO S.p.A.	01961490180	25,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Voghera Energia S.p.A.	01889170187	20,00%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Pavia Acque S.c.ar.l.	0234900187	19,19%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
GAL Oltrepo Pavese S.r.l.	02648010185	2,4%	Mantenimento con interventi di razionalizzazione	Rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, co. 6, D. TUSP. Previsione di misure di razionalizzazione relative al funzionamento ai sensi del D. Lgs. 175/2016

Broni Stradella Pubblica S.r.l.	02419480187	1,31%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l.	12514870158	0,18%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Gestione Ambiente S.p.A.	01492290067	40%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Gestione Acqua S.p.A.	01880180060	33,10%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016
Iren Laboratori S.p.A.	01762460069	2,43%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Alla data di rilevazione non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016

4. Attuazione delle misure di razionalizzazione - Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Nelle successive tabelle si riportano le informazioni di dettaglio relative alle misure di razionalizzazione predisposte dalla società controllante ASM Voghera SpA.

A. Alienazione della partecipazione

1 FABBRICA ENERGIA S.r.l. – CF 02296420181

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02296420181
Denominazione	Fabbrica Energia S.r.l.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

Stato di attuazione della procedura	In data 23/07/2019 si è conclusa la procedura di alienazione delle quote societarie di fabbrica Energia S.r.l. da parte di ASM Voghera SpA.
--	---

Motivazioni del mancato avvio della procedura	=
Tipologia di procedura	Procedura negoziata previa manifestazione d'interesse
Data di avvio della procedura	La procedura è stata avviata in data 26/02/2019
Stato di avanzamento della procedura	Proposta di aggiudicazione 4/04/2019 Contratto perfezionato in data 17/07/2019
Ulteriori informazioni	- dati identificativi del cessionario: Engie Servizi S.p.A. - ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione: € 358.000,00 interamente versati ad ASM Voghera S.p.A. in data 25/07/2019

B. Messa in liquidazione della società

2 A2E Servizi S.r.l. – CF 02064850189

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02064850189
Denominazione	A2E Servizi S.r.l.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

Stato di attuazione della procedura	La procedura avviata in data 28/05/2018 e registrata in CCIAA in data 22/06/2019. La procedura è ancora in corso.
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	=
Stato di avanzamento della procedura	L'attività di liquidazione sta procedendo tramite realizzo delle attività ed il pagamento delle passività. Sono in corso attività giudiziali relative al contenzioso instaurato da ASM Pavia S.p.A. verso A2E Servizi S.r.l. con riferimento ai crediti da quest'ultima vantati a causa del quale si prevede che la procedura di liquidazione abbia termine nel 2021.
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	=
Data di esercizio del diritto di recesso	=
Ulteriori informazioni	=

Bagnaria, li 16/12/2020

Responsabile Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Stefania Pini

COMUNE DI BAGNARIA

Provincia di PAVIA

VERBALE N. 24 del 19.12.2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI

**REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI**

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Bellesia Dott.ssa Stefania

La sottoscritta Bellesia dott.ssa Stefania, revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2017, esprime il seguente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Premesso che

- l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che, nei limiti del disposto di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono costituire società e mantenere o acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, elencate dalla norma;
- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che annualmente le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ricorrendo i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visti

- L'ART. 42 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'art. 24 Dlgs n. 100 del 16/6/2017
- la relativa proposta di delibera;

Rilevato quanto segue

- che il Comune conferma la necessità, per un interesse di ordine generale di non razionalizzare le partecipate ma di continuare a detenere la partecipazione diretta in A.S.M VOGHERA SPA in quanto permette di produrre un servizio di interesse generale consistente nella raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e i servizi di igiene ambientale e la percentuale del 0,0009% è tale da non poter esercitare su di essa alcun tipo di controllo di cui all'art. 2359 cc,
- che per quanto riguarda le partecipazioni indirette il Comune è impossibilitato, non detenendo il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipate indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultime un qualche tipo di controllo
- Che le partecipazioni vengono mantenute nel rispetto delle condizioni previste dal TUSP e la relazione viene redatta annualmente prendendo avvio dai dati di bilancio societario ed occupazionali/organizzativi e intrasocietari.

SI ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di delibera in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Bagnaria.

Dato a Mantova il 19.12.2020

IL REVISORE DEI CONTI
